



BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA

Guida alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative

Aprile 2025



Indice

Prefazione	3
1 Fondamenti giuridici del ruolo consultivo della BCE rispetto ai progetti di disposizioni legislative	4
2 Gli obiettivi della decisione 98/415/CE	7
3 La portata dell'obbligo di consultare la BCE	9
3.1 Le autorità che procedono alla consultazione	9
3.2 I progetti di disposizioni legislative che ricadono nella fattispecie	10
3.3 Gli ambiti di competenza della BCE	13
3.4 La legislazione di attuazione	18
4 Casi in cui la BCE rifiuta di adottare pareri in risposta a richieste di consultazione	21
4.1 Lettere di non adozione	21
4.2 Possibilità di una richiesta informale	22
5 La procedura di consultazione	23
5.1 Il momento utile per consultare la BCE	23
5.2 La richiesta di parere	24
5.3 Termini	26
5.4 Conferma dell'avvenuta ricezione	27
5.5 Preparazione e adozione del parere della BCE	28
5.6 Il regime linguistico	28
5.7 Trasmissione del parere e suo riesame	29
5.8 Pubblicazione	29
6 Ottemperanza all'obbligo di consultare la BCE	32
7 Conseguenze giuridiche dell'inottemperanza all'obbligo di consultare la BCE	33
Allegato	35

Decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca Centrale Europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative

35

Prefazione

Per molti anni la *Guida alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative* ha costituito un utile strumento per le autorità nazionali e per il pubblico. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea impone agli Stati membri di richiedere il parere della Banca centrale europea (BCE) in merito a progetti di disposizioni legislative che ricadono negli ambiti di competenza della BCE. La guida fornisce informazioni dettagliate sul processo attraverso cui le autorità nazionali consultano la BCE in merito a progetti di disposizioni legislative che trattano di materie che ricadono negli ambiti di competenza della BCE. È diventato necessario aggiornare la guida, che è stata pubblicata per la prima volta nel 2005 e aggiornata nel 2015, al fine di riflettere l'esperienza più recente della BCE con tali consultazioni, anche con il vantaggio di un'esperienza decennale sin dall'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) nel 2014. Come le altre pubblicazioni della BCE, questa guida è il segno tangibile della dedizione della BCE ai principi di apertura e trasparenza e contribuisce a diffondere gli obiettivi e le attività della BCE.

Pertanto, la BCE ha aggiornato la presente guida per informare e assistere le autorità nazionali in merito all'obbligo di consultare la BCE, sulla base delle sue prassi più recenti. A questo scopo, la guida illustra gli obiettivi e la portata dell'obbligo di consultare la BCE e chiarisce le procedure da seguire. La guida, tuttavia, non può fornire una risposta a tutte le possibili ipotesi con assoluta certezza, ragion per cui rimane inevitabilmente necessario valutare la necessità di consultare la BCE, sulla base degli orientamenti della presente guida.

Confido che questa guida accrescerà la consapevolezza dei diritti e degli obblighi di tutte le parti interessate e condurrà a una migliore comprensione della funzione consultiva della BCE. A tale riguardo, la guida mira anche a incoraggiare un maggiore ricorso alla procedura di consultazione per le materie che ricadono negli ambiti di competenza della BCE e, di conseguenza, a contribuire all'armonizzazione della normativa pertinente degli Stati membri.

Vorrei sottolineare, infine, l'importanza di assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali coinvolte nella procedura legislativa e il Sistema europeo di banche centrali o l'Eurosistema. Confido che la presente pubblicazione favorirà detta cooperazione nel reciproco interesse di tutte le parti interessate.

Francoforte sul Meno, aprile 2025

Frank Elderson
Membro del Comitato esecutivo della BCE,

1 Fondamenti giuridici del ruolo consultivo della BCE rispetto ai progetti di disposizioni legislative

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») attribuisce alla BCE una funzione consultiva con riguardo a proposte di atti giuridici dell'Unione e progetti di disposizioni legislative degli Stati membri che rientrano nei suoi ambiti di competenza. L'articolo 127, paragrafo 4 e l'articolo 282, paragrafo 5, del trattato, riprodotti nell'articolo 4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo «Statuto del SEBC»), costituiscono, a tale proposito, il principale fondamento giuridico della funzione consultiva della BCE.

Il quadro per la consultazione della BCE da parte delle autorità nazionali è definito nella decisione 98/415/CE del Consiglio¹ («decisione 98/415/CE»), che è in vigore dal 1° gennaio 1999 e si applica a tutti gli Stati membri. Fino al 2004, la BCE ha adottato in media 30 pareri all'anno in risposta a consultazioni da parte delle autorità nazionali. Il numero di Stati membri è aumentato nel 2004, nel 2007 e nel 2013 e il numero di pareri della BCE su progetti di disposizioni legislative nazionali ha oscillato dal 2004 al 2007, con una tendenza generale all'aumento del numero di pareri adottati: 30 pareri nel 2004, 48 pareri nel 2005, 52 pareri nel 2006 e 35 pareri nel 2007. A causa delle turbolenze nei mercati finanziari dal 2008, il numero di pareri della BCE sui progetti di disposizioni legislative nazionali è aumentato notevolmente dal 2008 al 2014, raggiungendo un picco di 95 nel 2012.

Dal 2015, il numero di pareri sui progetti di disposizioni legislative nazionali è tornato al livello precedente la crisi finanziaria, passando da 52 pareri nel 2015 a 35 pareri nel 2023 e a 38 pareri nel 2024. Inoltre, nel 2015 la BCE ha preso un'importante decisione strategica che influisce sul numero di pareri relativi a progetti di disposizioni legislative che adotta: ha deciso che non debba essere adottato nessun parere in risposta a una consultazione su progetti di disposizioni legislative nazionali laddove la BCE ritenga che il progetto di disposizioni legislative riguardi solo marginalmente i propri ambiti di competenza. A seguito di tale decisione, tra il 2016 e il 2024 il numero di casi in un anno in cui la BCE si è rifiutata di formulare un parere in risposta alle consultazioni nazionali si suddivide come segue: 2016 (25), 2017 (20), 2018 (4), 2019 (12), 2020 (12), 2021 (24), 2022 (15), 2023 (21), 2024 (19). È importante sottolineare, tuttavia, che l'obbligo di consultare la BCE ai sensi della decisione 98/415/CE rimane in vigore e invariato, anche qualora il progetto di disposizioni legislative possa apparire riguardare solo marginalmente gli ambiti di competenza della BCE. La consultazione della BCE è un processo a due fasi. La prima fase costituisce l'obbligo iniziale di consultare la BCE quando le proposte di atti giuridici dell'Unione o i progetti di disposizioni legislative degli Stati membri

¹ Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU 189 del 3.7.1998, pag. 42). Il testo della decisione 98/415/CE è riprodotto nell'allegato alla presente guida.

riguardano (anche marginalmente) gli ambiti di competenza della BCE. La seconda fase costituisce una valutazione da parte della BCE che può portare all'adozione di un parere o a una lettera di non adozione nel caso in cui il progetto di disposizioni legislative riguardi solo marginalmente gli ambiti di competenza della BCE, senza incidere sostanzialmente su di essi, anche quando il fine esclusivo di dette disposizioni è il recepimento della legislazione dell'Unione, come descritto nella sezione 5.1 della presente guida.

Articolo 127, paragrafo 4, del trattato:

«4. La Banca centrale europea viene consultata:

- in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze,
- dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 129, paragrafo 4.

La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze».

Articolo 282, paragrafo 5, del trattato:

«5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri».

Articolo 4 dello Statuto del SEBC:

«Conformemente all'articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

a) la BCE viene consultata:

- in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientra nelle sue competenze;
- dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura stabilita di cui all'articolo 41;

b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze».

Articolo 25.1 dello Statuto del SEBC:


«La BCE può fornire pareri ed essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e

sull'attuazione della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario».

La decisione 98/415/CE è strutturata in termini relativamente generici e, per assicurarne la piena applicabilità, le autorità nazionali necessitano di comprendere approfonditamente: a) i suoi obiettivi; b) la portata dell'obbligo di consultazione; c) la procedura da seguire; e d) i potenziali effetti dell'inadempimento dell'obbligo di consultazione della BCE sulla legittimità della normativa nazionale in questione. Attingendo all'esperienza maturata nell'applicazione della decisione 98/415/CE dal 1999, la presente guida intende fornire informazioni in merito ai suddetti quattro aspetti a tutte le autorità nazionali coinvolte nell'elaborazione di disposizioni legislative, per renderle pienamente edotte dei loro diritti e doveri. La guida contiene anche raccomandazioni volte ad assicurare l'efficienza della procedura di consultazione. La guida, tuttavia, non può fornire una risposta a tutte le ipotesi possibili con assoluta certezza ed è pertanto fondamentale valutare la necessità di consultare la BCE caso per caso, sulla base degli orientamenti della presente guida. Ai fini di tale valutazione caso per caso, la BCE incoraggia le autorità a consultare l'elenco dei pareri e delle lettere di non adozione recentemente adottati (cfr. sezione 6.8.1) su EUR-Lex.

Grafico 1

Numero di pareri della BCE in risposta a consultazioni da autorità nazionali, compresi i pareri di propria iniziativa (contrassegnati in un colore diverso).



Fonte: BCE, dati da EUR-Lex.

2 Gli obiettivi della decisione 98/415/CE

Nella sentenza *OLAF*², la Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte») ha chiarito gli obiettivi dell'articolo 127, paragrafo 4, del trattato per quanto attiene all'obbligo di consultare la BCE su ogni proposta di atto giuridico dell'Unione in un ambito che rientra nelle sue competenze. Secondo la Corte, l'obbligo previsto dalla disposizione mira «essenzialmente [...] ad assicurare che l'autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo aver consultato l'organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto comunitario nell'ambito considerato e per l'elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione».

Sebbene la sentenza *OLAF* si riferisca all'obbligo delle istituzioni dell'Unione di consultare la BCE su ogni proposta di atto giuridico dell'Unione, essa contribuisce anche a gettare luce sull'obbligo degli Stati membri di consultare la BCE sui loro progetti di disposizioni legislative. Si può così evincere dalla sentenza *OLAF* che il principale obiettivo della decisione 98/415/CE è di consentire alla BCE di fornire alle autorità legislative nazionali, al momento opportuno, una consulenza specialistica su progetti di disposizioni legislative che rientrano nella sua competenza. Detta consulenza mira ad assicurare che il quadro normativo nazionale: a) contribuisca alla realizzazione degli obiettivi della BCE e/o dell'Eurosistema o del Sistema europeo di banche centrali (SEBC); b) sia compatibile con il quadro giuridico dell'Eurosistema o del SEBC e/o della BCE; e c) sia in linea con le politiche dell'Eurosistema o del SEBC e/o della BCE.

L'obbligo di consultazione di cui alla decisione 98/415/CE è strutturato in modo da operare come un sistema preventivo e in modo da contrastare problemi derivanti da normative nazionali potenzialmente incompatibili o incoerenti. La consultazione, perciò, deve avere luogo quando le disposizioni normative sono ancora in fase di elaborazione e, in particolare, in una fase in cui il parere della BCE può utilmente essere preso in considerazione da parte delle autorità nazionali coinvolte nell'elaborazione e nell'adozione delle misure legislative in esame.

Nella pratica, l'obbligo di consultare la BCE ha consentito agli Stati membri di assicurare che la normativa nazionale, compresi gli statuti delle banche centrali nazionali (BCN), rimanga compatibile con il trattato e con lo Statuto del SEBC, come previsto dall'articolo 131 del trattato e dall'articolo 14.1 dello Statuto del SEBC.

La procedura di consultazione stabilita dalla decisione 98/415/CE presenta una serie di ulteriori vantaggi. Essa è utile al fine di promuovere la condivisione di informazioni e conoscenze specialistiche. Le consultazioni sono uno strumento importante per

² Sentenza della Corte, del 10 luglio 2003, Commissione / BCE (causa C-11/00, EU:C:2003:395), in particolare i punti 110 e 111 della sentenza. In questo procedimento la Corte ha accolto la domanda della Commissione e annullato la decisione BCE/1999/5 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 1999, relativa alla prevenzione delle frodi (GU L 291 del 13.11.1999, pag. 36). La sentenza è significativa per i chiarimenti forniti sulla funzione consultiva della BCE, considerato che la Corte, in risposta ad una richiesta della BCE, ha esaminato per la prima volta gli obiettivi dell'articolo 127, paragrafo 4, del trattato.

tenere informata la BCE sugli sviluppi normativi a livello nazionale nei campi di sua competenza. Le conoscenze specifiche che la BCE acquisisce attraverso l'esame dei progetti di disposizioni legislative su cui viene consultata rappresentano una risorsa per la definizione della sua stessa posizione, per esempio in consessi dell'Unione o internazionali in cui materie analoghe sono oggetto di discussione. Inoltre, pur prendendo atto delle particolari caratteristiche della normativa nazionale, i pareri della BCE favoriscono l'armonizzazione delle normative in vigore negli Stati membri che ricadono negli ambiti di competenza della BCE e contribuiscono a migliorare la qualità delle legislazioni nazionali, considerato che i suoi pareri sono basati su conoscenze specialistiche che la BCE ha acquisito nell'esercizio dei suoi compiti³. I pareri della BCE possono anche costituire una fonte di cognizione del diritto che la Corte (nei procedimenti relativi alla compatibilità con il trattato delle disposizioni legislative in questione) o le corti nazionali (nei procedimenti vertenti sull'interpretazione o sulla validità delle disposizioni normative in esame) possono prendere in considerazione.

Analogamente ai pareri di altre istituzioni dell'Unione, i pareri della BCE non sono vincolanti, come stabilito dall'articolo 288, quinto comma, del trattato. In altri termini, le autorità legislative nazionali non sono tenute a seguire i pareri della BCE. Ad ogni modo, il sistema stabilito dalla decisione 98/415/CE è concepito per assicurare che la normativa nazionale sia adottata solo dopo il debito esame del parere della BCE. Il sistema si è dimostrato efficiente e i legislatori nazionali hanno generalmente convenuto di modificare o addirittura ritirare i progetti di disposizioni legislative piuttosto che adottare un testo normativo in conflitto con la posizione espressa dalla BCE.

Infine, l'obbligo di consultare la BCE contribuisce a rafforzare la comunicazione esterna della BCE nei confronti del pubblico e dei mercati. Incoraggiare la trasparenza è una politica generale della BCE e, a questo scopo, i pareri formulati in risposta a consultazioni da parte di autorità nazionali sono di norma pubblicati su EUR-Lex subito dopo la loro adozione e successiva trasmissione alle autorità che hanno promosso la consultazione.

³ Cfr. il punto 140 delle conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-11/00, ripreso al punto 110 della sentenza nella causa C-11/00 della Corte.

3 La portata dell'obbligo di consultare la BCE

3.1 Le autorità che procedono alla consultazione

Articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 98/415/CE:

«1. Le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato [...].

2. Inoltre, le autorità degli Stati membri non partecipanti consultano la BCE in merito a qualunque progetto di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria».

3.1.1 Le diverse autorità che ricadono nella fattispecie

L'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE chiarisce che l'obbligo di consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative nazionali che ricadono nei suoi ambiti di competenza spetta alle «autorità degli Stati membri». Posto che la decisione 98/415/CE è applicabile in tutti gli Stati membri, le autorità di cui trattasi non sono solo quelle degli Stati membri la cui moneta è l'euro («Stati membri dell'area dell'euro»), ma anche quelle degli Stati membri la cui moneta non è l'euro («Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»).

Le autorità degli Stati membri sono «le autorità [...] che elaborano un progetto di disposizioni legislative», come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE. Inoltre, dall'articolo 4 della decisione 98/415/CE si evince che l'autorità che procede alla consultazione può essere diversa non solo da quella «che deve approvare il provvedimento», ma anche da «l'autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative».

Nella pratica, la BCE viene consultata da un'ampia gamma di autorità. Per quanto riguarda i provvedimenti legislativi adottati dai parlamenti nazionali, la BCE è stata generalmente consultata dal ministero competente a predisporre il progetto di disposizioni legislative che rientrano nella competenza della BCE. Quando l'iniziativa legislativa è assunta da un membro del parlamento nazionale anziché dal governo, l'obbligo di consultare la BCE compete al parlamento, come precisato nella sezione 3.1.2 della presente guida. Talvolta, tali consultazioni sono effettuate attraverso le BCN che agiscono per conto dell'autorità che procede alla consultazione. Le BCN e le autorità nazionali competenti (ANC) consultano, inoltre, la BCE nella loro veste di autorità dotate di propri poteri di regolamentazione o, occasionalmente, di un proprio diritto di iniziativa legislativa.

Per quanto riguarda i provvedimenti normativi adottati con una diversa procedura, la BCE è generalmente consultata dall'autorità competente ad adottare il provvedimento in questione, per esempio, da un membro del governo nazionale.

Infine, la BCE è stata consultata anche da autorità nazionali di fatto o di diritto coinvolte nel processo di adozione, ad esempio BCN, autorità di vigilanza, autorità garanti della concorrenza, autorità antiriciclaggio e specifici organismi come comitati nazionali per la transizione all'euro (comitati di changeover). In questi casi, la BCE ritiene la consultazione valida se risulta evidente che tali autorità agiscono per conto di quella che elabora o deve approvare il provvedimento.

3.1.2 Il ruolo dei parlamenti nazionali

Ai fini della decisione 98/415/CE, i parlamenti nazionali sono le autorità che «elaborano un progetto di disposizioni legislative», nei casi in cui esse discutono disegni di legge, proposti da uno o più dei loro membri, che ricadono negli ambiti di competenza della BCE⁴. I parlamenti nazionali devono decidere, sulla base del proprio regolamento interno, come ottemperare all'obbligo di presentare, per il parere preventivo della BCE, progetti di disposizioni legislative che sono stati proposti da uno o più dei loro membri e che ricadono negli ambiti di competenza della BCE, al fine di garantire da un lato che tali consultazioni giungano alla BCE dopo essere state inserite nell'agenda legislativa del parlamento nazionale, e dall'altro che la BCE disponga di un tempo sufficiente per l'adozione del suo parere. Dal momento che è il parlamento nazionale, piuttosto che i suoi singoli membri, a qualificarsi come «autorità nazionale» ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, del trattato e dell'articolo 4 dello Statuto del SEBC e come «autorità di uno Stato membro» ai sensi della decisione 98/415/CE, la BCE rifiuta di adottare pareri in risposta a una consultazione di uno o più membri di un parlamento nazionale laddove risulti evidente che tale consultazione non sia stata autorizzata dal parlamento nazionale in conformità al proprio regolamento interno.

È possibile anche che la BCE sia consultata da un governo nazionale, di sua iniziativa, su un progetto di disposizioni legislative proposto dai membri del parlamento nazionale in conformità al diritto nazionale.

3.2 I progetti di disposizioni legislative che ricadono nella fattispecie

Articolo 1, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE:

«1. Ai fini della presente decisione:

⁴ Questa fattispecie si applica anche ai casi in cui i membri del parlamento propongano modifiche ai progetti di disposizioni legislative predisposti dal governo, tali da poter far ricadere il progetto di legge de quo negli ambiti di competenza della BCE.

[...]

per «progetto di disposizioni legislative» si intende qualsiasi progetto di disciplina di carattere obbligatorio, applicabile in modo generale sul territorio di uno Stato membro, che stabilisce norme per un numero indeterminato di casi ed interessi un numero indeterminato di persone fisiche o giuridiche».

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE, le autorità degli Stati membri sono tenute a consultare la BCE su «ogni progetto di disposizioni legislative» che rientri nelle sue competenze. L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE definisce il concetto di «progetto di disposizioni legislative». La definizione si riferisce a disposizioni che, una volta acquisita forza di legge e applicabilità generale sul territorio dello Stato membro interessato nella sua interezza (o su un territorio geograficamente distinto), dettano norme applicabili a «un numero indeterminato di casi ed interessi[no] un numero indeterminato di persone fisiche o giuridiche». Rientrano nella definizione le disposizioni legislative di iniziativa governativa, la cui adozione conferisce ad esse forza di legge a prescindere dalla durata della loro permanenza in vigore.

La definizione non comprende, tuttavia, i progetti di disposizioni legislative il cui fine esclusivo è il recepimento delle direttive dell'Unione nella legislazione degli Stati membri, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 98/415/CE. La BCE ritiene che tale esclusione non si applichi ai casi di recepimento in cui il legislatore nazionale si avvale di un margine di discrezionalità nel recepimento e incide in modo sostanziale sugli ambiti di competenza della BCE, in particolare il ruolo e i compiti della BCE o dell'Eurosistema, segnatamente attribuendo un nuovo compito a una BCN o modificando sostanzialmente un compito esistente di una BCN⁵.

Inoltre, l'articolo 25.1 dello Statuto del SEBC chiarisce che la BCE può fornire pareri ed essere consultata dalle autorità competenti degli Stati membri sull'attuazione della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario.

La BCE presterà la dovuta attenzione al fatto che i progetti di disposizioni legislative su cui è consultata siano effettivamente progetti di disposizioni legislative ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE e, in generale, non emetterà un parere in caso contrario.

3.2.1 Provvedimenti giuridicamente vincolanti

L'obbligo di consultazione della BCE non è limitato ai progetti di disposizioni legislative destinate ad essere adottate da un parlamento. La decisione 98/415/CE concerne tutti i tipi di provvedimenti giuridicamente vincolanti, compresi i decreti-legge e la normativa secondaria.

⁵ Cfr. sezione 3.4 della presente guida.

Decreti-legge

Ai fini della presente guida, i «decreti legge» sono disposizioni adottate dal governo in casi straordinari di necessità ed urgenza e aventi piena forza di legge. Tali decreti-legge sono soggetti a ratifica e/o modifica da parte del parlamento entro un breve periodo o trascorsi alcuni mesi dall'adozione. Gli schemi di decreto-legge costituiscono pertanto «progetti di disposizioni legislative» sui quali la BCE deve essere consultata dal governo prima dell'adozione, a prescindere dalla urgenza o dalla straordinarietà della necessità⁶.

Normativa secondaria

Non è necessario consultare la BCE su tutta la normativa secondaria, compresi gli atti giuridici di generale applicazione delle BCN o delle autorità di vigilanza che attuano la normativa primaria negli ambiti di competenza della BCE. Considerati gli obiettivi della decisione 98/415/CE, il parere della BCE su detti progetti di normativa secondaria dovrebbe essere richiesto solo se la materia in oggetto è strettamente correlata ai compiti della BCE e se l'impatto su settori che rientrano negli ambiti di competenza della BCE è diverso da quello risultante dalla normativa primaria.

3.2.2 Modifiche al progetto di disposizioni legislative

L'obbligo di consultare la BCE su modifiche a progetti di disposizioni legislative già sottoposti all'esame della BCE per un parere si applica a quelle modifiche sostanziali che incidono sulla sostanza del progetto di legge. È utile distinguere due ipotesi differenti. La prima in cui modifiche sostanziali vengono proposte in una fase in cui la BCE non ha ancora adottato il suo parere. In tali casi la BCE si aspetta che l'autorità che procede alla consultazione le sottoponga, non appena possibile, la disposizione legislativa modificata, in modo che il parere possa essere basato sul testo più recente. La seconda ipotesi in cui vengono proposte nuove disposizioni sostanziali dopo l'adozione del parere da parte della BCE. In quest'ultima ipotesi, per analogia con la giurisprudenza della Corte relativa all'obbligo di consultare nuovamente le istituzioni dell'Unione su progetti di legge modificati⁷, è opportuno che la BCE venga nuovamente consultata in relazione a tali modifiche nei casi eccezionali in cui il progetto di legge ha subito modifiche sostanziali di natura non tecnica rispetto alla versione sulla quale la BCE è stata precedentemente consultata. Non si richiede, tuttavia, alcuna consultazione ulteriore se le modifiche mirano essenzialmente ad

⁶ Si rileva che data l'urgenza e la straordinaria necessità dell'adozione dei decreti-legge, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 98/415/CE del Consiglio (cfr. sezione 6.3 della presente guida), l'autorità che procede alla consultazione può stabilire il termine - il quale, in circostanze ordinarie, non dovrebbe essere inferiore ad un mese - entro cui la BCE deve formulare il suo parere. L'autorità che procede alla consultazione deve, tuttavia, indicare i motivi dell'urgenza.

⁷ Cfr. la sentenza della Corte, del 15 luglio 1970, *Chemiefarma / Commissione* (causa 41/69, EU:C:1970:71, punto 3); la sentenza della Corte, del 4 febbraio 1982, *Buyl e a. / Commissione* (causa 817/79, EU:C:1982:36, punto 1); la sentenza della Corte, del 10 giugno 1997, *Parlamento / Consiglio* (causa C-392/95, EU:C:1997:289, punto 15); la sentenza della Corte, dell'11 novembre 1997, *Eurotunnel e a. / SeaFrance* (causa C-408/95, EU:C:1997:532, punto 46); la sentenza della Corte, del 25 settembre 2003, *Océ van der Grinten* (causa 58/01, EU:C:2003:495, punti 100 e 102).

accogliere le considerazioni espresse dalla BCE nel proprio parere. La BCE, ad ogni modo, accoglie con favore il fatto di essere tenuta informata circa il seguito dato ai suoi pareri e di ricevere informazioni dettagliate sulle suddette modifiche a scopi informativi.

3.3 Gli ambiti di competenza della BCE

L'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE richiede che le autorità nazionali debbano consultare la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative «che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato». Questo ovviamente include progetti di disposizioni legislative che incidono sui compiti fondamentali assolti tramite il SEBC ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato (ossia la definizione e l'attuazione della politica monetaria dell'Unione, lo svolgimento delle operazioni sui cambi, la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento) e sui compiti di cui all'articolo 128, paragrafo 1, del trattato (ossia l'emissione di banconote in euro). Comprende, inoltre, progetti di disposizioni legislative riguardanti una serie di altri compiti attribuiti al SEBC ai sensi del trattato, in particolare 1) i compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito dell'MVU attribuiti alla BCE ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato; e 2) la raccolta da parte della BCE, assistita dalle BCN, delle informazioni statistiche necessarie al fine di svolgere i compiti del SEBC e il contributo all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla la raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del SEBC.

L'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE elenca diverse categorie di materie espressamente considerate come rientranti nelle competenze della BCE. La BCE deve essere consultata dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative relative a tali materie, anche qualora i progetti di disposizioni legislative nazionali riguardino solo marginalmente gli ambiti di competenza della BCE, senza avere un impatto sostanziale su di essi, con la conseguenza che la BCE deciderebbe di non adottare un parere⁸.

Articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE:

«1. Le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato e, in particolare, per quanto riguarda:

- le questioni monetarie,
- i mezzi di pagamento,
- le banche centrali nazionali,

⁸ Cfr. sezione 5 della presente guida.

- la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti,
- i sistemi di pagamento e di regolamento,
- le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari».

Indicazione non esaustiva degli ambiti di competenza della BCE

La formulazione dell'articolo 2, paragrafo 1, e il considerando 3 della decisione 98/415/CE chiariscono che l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE non è esaustivo.

Inoltre, come illustrato più dettagliatamente nel paragrafo successivo, l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 98/415/CE specifica che le autorità degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro devono consultare la BCE in merito a qualunque progetto di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria.


Articolo 2, paragrafo 2, della decisione 98/415/CE:

«2. Inoltre, le autorità degli Stati membri non partecipanti consultano la BCE in merito a qualunque progetto di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria».

Il motivo per cui la decisione 98/415/CE distingue tra Stati membri dell'area dell'euro e Stati membri non appartenenti all'area dell'euro è che gli strumenti di politica monetaria (quali, ad esempio, il sistema delle riserve minime) non sono più stabiliti dalle autorità nazionali degli Stati membri dell'area dell'euro. Tuttavia, il considerando 5 della decisione 98/415/CE chiarisce che l'obbligo di consultare la BCE non si applica alle decisioni adottate dalle autorità degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro nell'ambito dell'attuazione della loro politica monetaria (quali, ad esempio, le decisioni che fissano i tassi di interesse).

Figura 1

Indicazione non esaustiva degli ambiti di competenza della BCE



Fonte: BCE.

3.3.1 Le questioni monetarie e i mezzi di pagamento

I pareri della BCE su questioni monetarie e mezzi di pagamento riguardano progetti di disposizioni legislative che vertono su una serie di argomenti. Questi includono, ad esempio, misure relative all'introduzione dell'euro [ridenominazione della valuta nazionale, ridenominazione del debito pubblico e privato, doppia tariffazione, regole di arrotondamento, comprese le regole di arrotondamento di pagamenti in contanti (ad esempio, per pagamenti di importi da uno e due centesimi) la sostituzione dei tassi di riferimento nazionali, ecc.]; il corso legale; i limiti ai pagamenti in contanti, generalmente oltre una determinata soglia, o più precisamente (ad esempio, rispetto a contributi pubblici di previdenza sociale, a operazioni immobiliari); garantendo livelli minimi di servizi di gestione del contante presso gli enti creditizi e più generalmente la disponibilità del contante nella società; disincentivi fiscali all'uso del contante; monete commemorative; il diritto d'autore in merito a banconote e monete; la prevenzione di falsificazione; denominazioni, specifiche tecniche; riciclaggio; controllo di autenticità e idoneità di banconote e monete; la promozione di mezzi digitali di pagamento e l'emissione di moneta elettronica.

3.3.2 Le banche centrali nazionali

Un ampio numero di pareri della BCE è adottato in merito a progetti di disposizioni legislative relative alle BCN. Questi pareri riguardano progetti di disposizioni legislative che incidono sullo status delle BCN o dei membri dei loro organi decisionali, in particolare connessi a vari aspetti dell'indipendenza della banca centrale. Una serie di pareri adottati riguarda i regimi pensionistici e le restrizioni delle BCN, le retribuzioni del personale delle BCN e dei membri degli organi decisionali delle BCN, nonché i criteri di nomina dei governatori e dei membri degli

organi decisionali delle BCN. Diversi pareri adottati attengono anche ai compiti e alle politiche monetarie delle BCN, compreso il rispetto del divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123 del trattato, le riserve in valuta delle BCN, la costituzione in garanzia delle operazioni di finanziamento delle BCN e le riserve obbligatorie minime delle BCN degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro. Altri pareri riguardano, ad esempio, le modifiche istituzionali delle BCN e i loro statuti, la loro contabilità, i pagamenti di dividendi, la ricapitalizzazione, le segnalazioni e le revisioni, la partecipazione a istituzioni monetarie internazionali, l'accesso privilegiato, il segreto professionale e altri aspetti della regolamentazione delle attività delle BCN coperta dai rispettivi statuti (ad esempio, l'erogazione di liquidità di emergenza). Spesso la BCE ha anche ricevuto richieste di emanare pareri su progetti di disposizioni legislative concernenti compiti delle BCN non correlati al SEBC, in particolare al fine di verificare se detti compiti fossero compatibili con il divieto di finanziamento monetario e/o gli obiettivi e i compiti del SEBC⁹.

3.3.3 La raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti

I poteri della BCE relativi alla raccolta di informazioni statistiche sono enunciati nell'articolo 5 dello Statuto del SEBC. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio¹⁰ dispone che tutti gli Stati membri «organizzino i propri compiti nel settore statistico e [...] cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello Statuto». La BCE è consapevole del fatto che le norme in materia di segnalazioni sono differenti nei diversi Stati membri. Di conseguenza, quando la BCE viene consultata su progetti di disposizioni legislative in materia di segnalazioni statistiche, essa tende a formulare commenti di natura generale, intesi a richiamare l'attenzione su aspetti che potrebbero essere resi in modo più esplicito nel progetto di disposizioni legislative. Le relative consultazioni hanno riguardato, ad esempio, le statistiche della bilancia dei pagamenti, la trasmissione di dati statistici tra la BCE e il SEBC e le BCN non appartenenti all'area dell'euro, gli obblighi di segnalazione statistica nazionali relativi a vari strumenti finanziari e posizioni di investimento, la portata dei dati contenuti nel registro dei crediti, la segnalazione di determinati dati ai fini della stabilità finanziaria, l'accesso ai registri centrali di credito, il regolamento AnaCredit¹¹ e il ruolo delle BCN non appartenenti all'area dell'euro nella raccolta di dati statistici.

⁹ Ai sensi dell'articolo 14.4 dello Statuto del SEBC, le BCN possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nello Statuto del SEBC, a meno che il Consiglio direttivo non decida che queste funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

¹¹ Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

3.3.4 I sistemi di pagamento e di regolamento

In passato, le consultazioni sui sistemi di pagamento e di regolamento hanno avuto ad oggetto progetti di disposizioni legislative relativi a diversi aspetti del funzionamento dei sistemi di pagamento e regolamento, come la loro sorveglianza, le controparti centrali, la definitività del regolamento, l'impostazione di regolamento netto o lordo in tempo reale, gli aspetti relativi alla compensazione e alle garanzie, la dematerializzazione e/o la digitalizzazione dei titoli e l'impatto dei requisiti di cibersicurezza per le infrastrutture di mercato.

3.3.5 Le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari

L'articolo 2, paragrafo 1, sesto trattino, della decisione 98/415/CE fa riferimento a «le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari». In forza dell'articolo 2, paragrafo 1, sesto trattino, della decisione 98/415/CE, gli Stati membri «consultano» la BCE quando le disposizioni legislative proposte «influenzano» in senso materiale la stabilità finanziaria, a meno che, come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 98/415/CE, il fine esclusivo delle disposizioni sia quello di dare attuazione a direttive dell'Unione¹². Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 1, sesto trattino, della decisione 98/415/CE dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'articolo 25.1 dello Statuto del SEBC, che prevede che le autorità competenti degli Stati membri «possano» consultare la BCE «sull'attuazione della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario».

La BCE adotta un numero considerevole di pareri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, sesto trattino, della decisione 98/415/CE. La BCE ha adottato diversi pareri in risposta a consultazioni su proposte di modifica alla struttura istituzionale della vigilanza negli Stati membri. Essa è stata anche regolarmente consultata in merito ai maggiori cambiamenti apportati alla disciplina in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari, così come in merito alla normativa per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e la risoluzione, il risanamento e la liquidazione di enti creditizi e finanziari. La BCE è stata spesso consultata in merito a progetti legislativi che potrebbero avere un impatto significativo sui mercati, ad esempio la normativa in materia di contratti di garanzia finanziaria, regimi di cartolarizzazione e di obbligazioni garantite e la dematerializzazione di titoli.

La BCE ha anche adottato diversi pareri nel quadro della crisi dei mercati finanziari, in cui le normative nazionali miravano a irrobustire i sistemi di garanzia dei depositi o ad assicurare o rafforzare la stabilità del mercato finanziario.

Infine, la BCE è stata consultata su vari di progetti di disposizioni legislative che potrebbero incidere sulla libera circolazione di capitali, sulla politica dei tassi di cambio (ad esempio, la tassazione delle operazioni finanziarie), su prelievi o tasse

¹² Per quest'ultimo, cfr. la sezione 3.4 della presente guida.

speciali imposti agli enti creditizi e/o finanziari, sulla normativa che ristruttura i termini e le condizioni dei mutui ipotecari e di altri prestiti privati e su altri progetti di disposizioni legislative di rilevanza economica o finanziaria.

3.3.6 Vigilanza prudenziale degli enti creditizi

Per quanto riguarda la base giuridica per la consultazione della BCE su progetti di disposizioni legislative nazionali correlate all'MVU, la formulazione dell'articolo 2, paragrafo 1, sesto trattino, della decisione 98/415/CE e, in particolare, il riferimento alle norme che «influenzano» in senso materiale la stabilità di enti e mercati finanziari, non dovrebbe essere inteso come volto a limitare l'obbligo di consultare la BCE. Come già evidenziato, la formulazione del considerando 3 e dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE chiariscono che l'elenco delle materie incluse in detta disposizione non è esaustivo. Con l'istituzione dell'MVU, i compiti in materia di vigilanza prudenziale sono ormai compresi negli ambiti di competenza della BCE ai fini della sua funzione consultiva ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, del trattato.

Le consultazioni delle autorità nazionali sui progetti legislativi relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi riguardano i poteri e i compiti delle ANC; la struttura istituzionale e la governance delle ANC, anche per quanto riguarda la loro partecipazione nell'MVU; lo scambio di informazioni; gli aspetti procedurali della vigilanza sugli enti creditizi, come la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del consiglio di amministrazione degli enti creditizi; i contributi per le attività di vigilanza; la valutazione di enti creditizi significativi; e la stretta collaborazione con gli Stati membri che non hanno adottato l'euro.

3.4 La legislazione di attuazione

Articolo 1, paragrafo 2, della decisione 98/415/CE:

«2. Nella definizione di progetto di disposizioni legislative non rientrano i progetti di disposizioni destinati unicamente ad attuare direttive comunitarie nella legislazione degli Stati membri».

Come già evidenziato, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 98/415/CE, gli Stati membri non sono obbligati a consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative il cui fine esclusivo è il recepimento delle direttive dell'Unione nel diritto nazionale. La ratio di tale deroga è che la BCE, dovrebbe essere già stata consultata sulla proposta di atto giuridico dell'Unione, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del trattato e non è quindi necessario estendere la funzione consultiva della BCE ai progetti di disposizioni legislative di mero recepimento di tale atto giuridico dell'Unione. Inoltre, non spetta alla Commissione o alla BCE valutare la compatibilità delle misure nazionali di recepimento con le direttive dell'Unione.

La BCE è dell'avviso che anche i progetti di disposizioni legislative nazionali attuativi di regolamenti dell'Unione beneficiano della deroga, agevolando la loro applicazione o le opzioni di attuazione fornite in essi, purché tali progetti di disposizioni legislative nazionali non intervengano su materie comprese negli ambiti di competenza della BCE in modo diverso dai regolamenti stessi (sui quali la BCE dovrebbe essere stata consultata preventivamente dalle istituzioni dell'Unione).

Tuttavia, l'obbligo di consultare la BCE non può essere escluso di per sé nei casi in cui i progetti di disposizioni legislative nazionali mirano a recepire le direttive (o i regolamenti di attuazione o di applicazione) e in cui il legislatore nazionale si avvale di un margine di discrezionalità nel recepimento (o nell'attuazione), al di là di quanto chiaramente previsto dalla direttiva o dal regolamento. Laddove tale margine di discrezionalità riguardi sostanzialmente gli ambiti di competenza della BCE, in particolare il ruolo e i compiti della BCE o dell'Eurosistema o del SEBC, segnatamente attribuendo un nuovo compito a una BCN o modificando sostanzialmente un compito esistente di una BCN, prevale l'obbligo di consultazione (in quanto l'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione 98/415/CE fa riferimento alle BCN). L'indipendenza della BCE e/o delle BCN e l'osservanza del divieto di finanziamento monetario ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato rimangono una componente importante di qualsiasi valutazione, compresa la valutazione di nuovi compiti delle BCN (o modifiche sostanziali dei compiti esistenti delle BCN) derivanti da direttive o regolamenti. In questi casi, è opportuno che la BCE venga consultata e possa adottare un parere. Inoltre, gli Stati membri hanno consultato la BCE in merito al recepimento della direttiva sui requisiti patrimoniali¹³ e la BCE ha, talvolta, adottato pareri in detto ambito sulla base delle sue competenze in materia di vigilanza prudenziale (ad esempio, su progetti di disposizioni legislative relative alla valutazione dell'acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi e alle valutazioni di professionalità e onorabilità in relazione alle nomine negli enti creditizi). Gli Stati membri hanno consultato la BCE anche in merito al recepimento della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche¹⁴ e la BCE ha adottato pareri, in particolare, sulla normativa in cui è stato conferito un ruolo di risoluzione a una BCN, ad esempio nominando la BCN come autorità di risoluzione o prevedendo linee di credito da parte della BCN al sistema di garanzia dei depositi.

Sporadicamente, la BCE ha incoraggiato le autorità nazionali a consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative di recepimento delle direttive dell'Unione di particolare rilevanza per il SEBC. È il caso, ad esempio della direttiva sul carattere definitivo del regolamento¹⁵ e della direttiva sulle garanzie finanziarie¹⁶ nonché delle

¹³ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

¹⁴ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

¹⁵ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

¹⁶ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

loro delle successive modifiche¹⁷. I pareri della BCE scaturiti da un vasto numero di consultazioni su progetti di disposizioni legislative diretti a recepire entrambe le direttive nel diritto nazionale hanno contribuito utilmente a rafforzare il quadro giuridico per le operazioni dell'Eurosistema e la stabilità del sistema finanziario.

La BCE ha anche adottato pareri di propria iniziativa sulla ratifica e l'attuazione di un accordo sui servizi di pagamento postali e ha incoraggiato le autorità nazionali a consultarla ove specifici progetti di disposizioni legislative nazionali non si limitassero alla mera ratifica dell'accordo.

Talvolta, gli Stati membri consultano la BCE di propria iniziativa su progetti di disposizioni legislative volti al recepimento di direttive, anche se essi non sono obbligati o incoraggiati a farlo, per esempio in settori nei quali ritengono che la BCE abbia conoscenze specialistiche. Di norma, in tali casi, la BCE è disponibile a rispondere a consultazioni nazionali volontarie, formali o informali, e a fornire indicazioni in merito al progetto di misure di recepimento, anche in assenza di un obbligo formale di consultare la BCE, ma solo nella misura in cui il progetto di disposizioni induca specifiche considerazioni in relazione agli ambiti di competenza della BCE.

Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) è stato istituito nel dicembre 2010 come nuovo organismo incaricato di sorvegliare il rischio nell'intero sistema finanziario. Esso può, tra l'altro, emettere raccomandazioni nei propri ambiti di competenza e, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, monitora il seguito dato alle proprie raccomandazioni. In considerazione del ruolo del CERS in tali questioni, non è necessario consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative di attuazione delle raccomandazioni del CERS, fatto salvo l'obbligo generale degli Stati membri di consultare la BCE ai sensi della decisione 98/415/CE, come illustrato nella presente guida.

¹⁷ In particolare, la direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37). Ulteriori (minori) modifiche sono state adottate negli anni successivi.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

4 Casi in cui la BCE rifiuta di adottare pareri in risposta a richieste di consultazione

4.1 Lettere di non adozione

La BCE non è tenuta ad adottare un parere e pertanto non lo farà automaticamente in risposta a ciascuna consultazione. Ciò lascia, tuttavia, impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di consultare la BCE quando i progetti di disposizioni legislative in questione riguardano solo marginalmente gli ambiti di competenza della BCE.

La BCE non adotterà un parere qualora il progetto di disposizioni legislative riguardi solo marginalmente gli ambiti di competenza della BCE, senza avere un impatto sostanziale su di essi. I semplici riferimenti nel progetto di legislazione nazionale a uno degli argomenti elencati nella decisione 98/415/CE o a modifiche puramente formali o amministrative del quadro giuridico pertinente non dovrebbero necessariamente dar luogo a un parere della BCE.

La BCE non adotterà un parere qualora i progetti di disposizioni legislative comportino il recepimento della legislazione dell'Unione, a meno che in tale recepimento il legislatore nazionale non si avvalga di un margine di discrezionalità e incida sostanzialmente sugli ambiti di competenza della BCE, in particolare il ruolo e i compiti della BCE o dell'Eurosistema o del SEBC, segnatamente attribuendo un nuovo ruolo a una BCN o modificando sostanzialmente un compito esistente di una BCN.

La BCE ha riesaminato la necessità di adottare un parere qualora il progetto di disposizioni legislative conferisca un nuovo compito a una BCN o modifichi sostanzialmente un compito esistente di una BCN, tenendo conto dei principi stabiliti nella sentenza *Banka Slovenije*¹⁹. Alla luce della sentenza *Banka Slovenije*, la BCE non adotta automaticamente un parere sulla normativa nazionale in ragione del fatto che conferisce un nuovo compito a una BCN o modifica sostanzialmente un compito esistente di una BCN, a meno che il nuovo compito non comprometta l'indipendenza della BCN o violi il divieto di finanziamento monetario, o abbia altrimenti un'importanza non marginale per gli ambiti di competenza della BCE.

Qualora la BCE sia stata formalmente consultata su un progetto di disposizione legislativa e decida di non adottare un parere, risponderà formalmente con una lettera di non adozione indirizzata all'autorità che procede alla consultazione. La lettera di non adozione espone i motivi per cui la BCE non adotta un parere nell'ambito di tale consultazione specifica e può rinviare l'autorità che procede alla

¹⁹ Sentenza della Corte (Grande Sezione), del 13 settembre 2022, *Banka Slovenije* (causa C-45/21, EU:C:2022:670).

consultazione a pertinenti pareri adottati in precedenza²⁰. Tutte le lettere di tale tipo sono disponibili su EUR-Lex.

4.2 Possibilità di una richiesta informale

I contatti informali tra le autorità nazionali e la BCN competente, da un lato, e il personale della BCE, dall'altro, possono avere luogo prima della presentazione di consultazioni formali alla BCE, se l'autorità che procede alla consultazione desidera ricevere dalla BCE un orientamento informale in merito alla necessità di consultare la BCE in uno specifico caso. I contatti con la BCE in merito a tali richieste informali di orientamento possono essere organizzati tramite la BCN competente o presentando le richieste a: LegalActs.Team@ecb.europa.eu.

Tali richieste informali possono contribuire a evitare consultazioni nei casi in cui non sia del tutto chiaro all'autorità che procede alla consultazione se l'adozione di un parere della BCE sia giustificata. Una richiesta informale dovrebbe essere accompagnata dal progetto di misure legislative o da una descrizione sufficientemente dettagliata delle misure previste.

²⁰ Cfr. ad esempio LET/2024/01251 e LET/2024/05161.

5 La procedura di consultazione

Articolo 4 della decisione 98/415/CE:


«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare l'effettiva applicazione della presente decisione. A tal fine, essi si accertano che la BCE sia consultata in tempo utile affinché l'autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative tenga conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito; essi verificano anche che il parere ottenuto dalla BCE sia portato a conoscenza dell'autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la proposta».

5.1 Il momento utile per consultare la BCE

Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 98/415/CE, la BCE deve essere consultata «in tempo utile» nel corso della procedura legislativa. Ne consegue che la consultazione deve avere luogo in un momento specifico dell'iter legislativo che dia alla BCE il tempo sufficiente per esaminare il progetto di disposizioni legislative (e, ove necessario, tradurlo) e per adottare il parere in tutte le versioni linguistiche richieste. Ciò permette anche alle autorità nazionali coinvolte di tenere conto del parere della BCE prima di adottare la normativa.

Figura 2

Procedura di consultazione su progetti di disposizioni legislative



Fonte: BCE.

Laddove i progetti in parola siano elaborati da un'autorità diversa da quella competente ad adottarli, l'articolo 4 della decisione 98/415/CE prevede che la consultazione su detti progetti abbia luogo in un momento che permetta all'autorità

che dà avvio al progetto di disposizioni legislative di valutare se esso debba essere modificato conformemente al parere della BCE, ossia prima della sua trasmissione all'autorità adottante. Al contempo, l'articolo 4 della decisione 98/415/CE non preclude alle autorità nazionali di adottare misure in conformità alle loro procedure legislative che non alterano la sostanza dei progetti di disposizioni legislative.

Si evince dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 98/415/CE che gli Stati membri sono obbligati a sospendere la procedura di adozione dei progetti di disposizioni legislative fino al ricevimento del parere della BCE. Ciò non significa che l'intero iter legislativo nazionale (ad esempio, i lavori preparatori delle commissioni parlamentari, la discussione di altri pareri richiesti dalle autorità nazionali, ecc.) debba essere sospeso in pendenza della trasmissione del parere della BCE. Significa, piuttosto, dare all'autorità adottante la possibilità di avere piena contezza del parere della BCE prima di prendere decisioni nel merito. Se è stato assegnato un termine per l'emanazione del parere della BCE²¹ e tale termine è scaduto, l'autorità nazionale interessata può proseguire con l'approvazione. Tuttavia, anche in questo caso e nella misura in cui il provvedimento legislativo non sia ancora stato adottato, le autorità nazionali continuano ad essere obbligate a tener conto dei pareri della BCE.

Nell'ottobre del 2011, il Presidente della BCE ha inviato una lettera a tutte le autorità nazionali che procedono alla consultazione ricordando loro il dovere di «adottare misure necessarie ad assicurare l'effettivo rispetto della decisione 98/415/CE, ai sensi del suo articolo 4, consultando debitamente la BCE su progetti di disposizioni legislative che ricadono nei suoi ambiti di competenza²² in tempo utile nel corso dell'iter legislativo». Il Presidente della BCE ha anche «raccomandato l'adozione di adeguate procedure interne per assicurare che la consultazione della BCE abbia luogo in una fase appropriata che consenta all'autorità che procede alla consultazione e/o adotta il provvedimento di prendere in considerazione il parere della BCE prima della sua adozione. Una nuova consultazione si rende necessaria se il progetto di disposizioni legislative ha subito modifiche sostanziali durante l'iter legislativo».

5.2 La richiesta di parere

5.2.1 La forma della richiesta e la relativa documentazione

Una richiesta formale di parere deve essere indirizzata per iscritto al Presidente della BCE²³, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE. La conferma, da parte del Presidente della BCE, della ricezione della richiesta di parere

²¹ Cfr. sezione 5.3 della presente guida.

²² In esso ricadono anche le disposizioni che non siano soggette ad approvazione parlamentare. Sono escluse dall'obbligo di consultazione solo quelle disposizioni che siano esclusivamente intese a dare attuazione al diritto dell'Unione.

²³ La BCE riceve le richieste di parere, debitamente sottoscritte e indirizzate, in forma di allegato scannerizzato, tramite e-mail a: office.president@ecb.europa.eu.

segna l'inizio della procedura di adozione del parere della BCE. La BCE valuta con favore comunicazioni informali tra il personale delle autorità che procedono alla consultazione e i servizi giuridici della BCE. Tuttavia, la procedura formale di consultazione ha inizio solo con la ricezione della formale richiesta di parere da parte del Presidente della BCE.

La richiesta dovrebbe contenere una versione del progetto di disposizioni legislative sufficientemente stabile da consentire alla BCE di emettere un parere. Ove il progetto legislativo contenga un cospicuo numero di disposizioni relative a diverse materie, la BCE raccomanda all'autorità che procede alla consultazione di indicare le disposizioni sulle quali viene specificatamente richiesto un parere alla BCE. Ciò assume particolare rilevanza ove il progetto di disposizioni legislative miri principalmente a recepire o dare effetto alla legislazione dell'Unione, ma includa altresì disposizioni aggiuntive non di mero recepimento e che ricadano negli ambiti di competenza della BCE.

La BCE raccomanda all'autorità che procede alla consultazione di allegare anche una breve relazione esplicativa che descriva l'oggetto e i principali obiettivi perseguiti dal progetto di disposizioni legislative, lo stadio di avanzamento raggiunto nella procedura legislativa nazionale e il nome e i dati di una persona di riferimento disponibile a chiarire eventuali questioni relative al progetto di disposizioni legislative che possano sorgere nel corso dell'elaborazione del parere della BCE. La BCE raccomanda all'autorità che procede alla consultazione di indicare un termine entro il quale la BCE dovrebbe emanare il parere²⁴.

Requisiti della documentazione richiesta per le consultazioni nazionali:

Richiesti	Raccomandati
<p>Una richiesta scritta di un parere al Presidente della BCE.</p> <p>Una copia del progetto di disposizioni legislative</p>	<p>Un'indicazione del termine entro cui la BCE deve emanare il proprio parere.</p> <p>Una breve relazione esplicativa che definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'oggetto e i principali obiettivi del progetto di disposizioni legislative; • lo stato di avanzamento del processo legislativo nazionale e dati relativi alle persone di contatto. • Se il progetto di legge nazionale è lungo o complesso, un'indicazione delle disposizioni sulle quali viene specificatamente richiesto il parere della BCE. • In caso di richiesta di estrema urgenza, una traduzione in lingua inglese della relazione esplicativa e delle principali disposizioni legislative oggetto della consultazione faciliterebbe in maniera significativa la procedura.

5.2.2 La lingua della consultazione

La richiesta di parere e la relativa documentazione possono essere presentate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato (ovvero in una delle lingue ufficiali dello Stato membro, se ve ne è più di una). Particolarmente nei casi in cui è presentata una richiesta di consultazione urgente²⁵, la BCE gradirebbe ricevere anche una traduzione in lingua inglese della relazione esplicativa e delle principali disposizioni legislative oggetto della consultazione, per agevolare la procedura di

²⁴ Cfr. sezione 5.3 della presente guida.

²⁵ Cfr. sezione 5.3 della presente guida.

consultazione. L'inglese, infatti, è la lingua di lavoro della BCE nonché quella di adozione dei pareri della BCE da parte del Consiglio direttivo unitamente al contributo del Consiglio generale. Ciò permette anche alla BCE di cominciare a lavorare sui pareri immediatamente dopo averne ricevuto richiesta, senza dover attendere le traduzioni. Tuttavia, la richiesta di parere della BCE non dovrebbe essere rinviata per l'assenza della traduzione.

5.3 Termini

Articolo 3 della decisione 98/415/CE:

1. «Le autorità degli Stati membri che elaborano un progetto di disposizioni legislative possono, qualora lo ritengano necessario, prescrivere alla BCE un termine per la comunicazione del parere che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata al presidente della BCE.
2. In casi di estrema urgenza il termine può essere ridotto. In tal caso, l'autorità nazionale che procede alla consultazione deve indicare le ragioni dell'urgenza.
3. La BCE può chiedere a tempo debito una proroga del termine di altre quattro settimane. Tale richiesta non può essere respinta immotivatamente dall'autorità nazionale che procede alla consultazione.
4. Alla scadenza del termine l'autorità nazionale che procede alla consultazione può non tenere conto della mancanza del parere. Qualora il parere della BCE pervenga dopo il termine fissato, gli Stati membri hanno cura nondimeno che esso sia reso noto alle autorità di cui all'articolo 4».

Mentre la decisione 98/415/CE non fissa un termine per l'adozione del parere della BCE, l'esperienza ha dimostrato che sono necessarie in media sei settimane. Tuttavia, il processo può risultare più lungo²⁶ e il periodo richiesto per l'adozione di un parere varierà, ovviamente secondo la natura, la complessità e la delicatezza del progetto di disposizioni legislative preso in esame.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE, «le autorità degli Stati membri che elaborano un progetto di disposizioni legislative possono, qualora lo ritengano necessario, prescrivere alla BCE un termine per la comunicazione del parere». Detto termine, tuttavia, «non può essere inferiore ad un mese» decorrente dalla data in cui il Presidente della BCE riceve la notifica.

L'esperienza ha mostrato che, talvolta, gli Stati membri interpretano il termine di un mese come la regola piuttosto che come il termine minimo. Nella maggior parte dei casi, l'elaborazione e l'adozione dei pareri della BCE richiede tempo per predisporre la versione in lingua inglese del progetto di disposizioni legislative, coordinare il lavoro delle competenti unità operative della BCE coinvolte nell'elaborazione del parere e ricevere e tenere conto dei commenti e delle osservazioni dei governatori

²⁶ Cfr. più avanti in questa sezione.

delle BCN nel corso della procedura scritta. Taluni pareri relativi al settore della vigilanza prevedono anche la consultazione del Consiglio di vigilanza, prima della presentazione del progetto di parere al Consiglio direttivo per l'adozione definitiva.

In pratica, il termine di un mese si è dimostrato essere estremamente breve. La possibilità per le autorità che procedono alla consultazione di fissare un termine dovrebbe essere limitata a casi in cui sussiste per le autorità nazionali un'estrema urgenza che la BCE adotti il proprio parere entro un mese. La BCE frequentemente ribadisce nei propri pareri il fatto che l'iter legislativo nazionale versi in uno stadio avanzato non giustifica una richiesta di parere urgente da parte delle autorità che procedono alla consultazione.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 98/415/CE, in casi di estrema urgenza il termine può essere ridotto. In questi casi, assolutamente eccezionali, l'autorità che procede alla consultazione deve indicare le ragioni dell'urgenza. Si incoraggiano le autorità che procedono alla consultazione di seguire l'indicazione di cui al considerando 6 della decisione 98/415/CE che dimostra come un dialogo tra le autorità che procedono alla consultazione e la BCE dovrebbe consentire a quest'ultima l'adozione tempestiva di un parere in casi urgenti senza pregiudicare la possibilità di esaminare con la necessaria cura il progetto di disposizioni legislative. Come osservato nelle sezioni 5.2.1 e 5.2.2 della presente guida, la BCE gradirebbe altresì ricevere una traduzione in lingua inglese della relazione esplicativa e delle principali disposizioni oggetto della consultazione. Tuttavia, la richiesta di parere della BCE non dovrebbe essere rinviata per l'assenza della traduzione.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 98/415/CE, quando l'autorità che procede alla consultazione ha indicato un termine, la BCE può chiederne la proroga di altre quattro settimane. La suddetta disposizione specifica che tale richiesta non può essere respinta immotivatamente dall'autorità che procede alla consultazione.

L'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 98/415/CE dispone che «alla scadenza del termine l'autorità nazionale che procede alla consultazione può non tenere conto della mancanza del parere». Questo significa che, scaduto il termine, le autorità interessate possono proseguire l'iter di approvazione del progetto di legge, che era stato sospeso in pendenza della consultazione della BCE. Tuttavia, fino a quando le disposizioni legislative non vengano definitivamente approvate, l'autorità che procede alla consultazione continua ad essere tenuta a tener conto del parere della BCE (e portarlo all'attenzione dell'autorità competente per l'approvazione, se quest'ultima è un organo differente).

5.4 Conferma dell'avvenuta ricezione

Ricevuta la richiesta di parere, viene inviata conferma dell'avvenuta ricezione all'autorità che procede alla consultazione nella medesima lingua utilizzata nella richiesta di parere.

I documenti allegati e la traduzione in lingua inglese vengono inviati ai membri del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE al momento della diffusione del progetto di parere.

5.5 Preparazione e adozione del parere della BCE

Ricevuta la richiesta di parere, la BCE istituisce un gruppo di lavoro per la stesura del parere. Il gruppo include esperti delle diverse unità operative rilevanti per l'oggetto della consultazione. In ragione della natura, della complessità e della lunghezza del progetto di disposizioni legislative, nonché della disponibilità di una loro traduzione in lingua inglese, i tempi necessari per la stesura possono variare da pochi giorni a una media di circa sei settimane. Nell'elaborazione del parere della BCE si tiene anche conto delle ragioni che giustificano l'adozione con (estrema) urgenza del parere.

Un parere è uno strumento giuridico della BCE e, di norma, l'organo decisionale responsabile per l'adozione dei pareri della BCE è il Consiglio direttivo. Anche i membri del Consiglio generale sono coinvolti nel processo decisionale al fine di contribuire alla funzione consultiva della BCE. Pertanto, ultimata la stesura e ricevuta l'approvazione da parte del Comitato esecutivo, il progetto di parere è sottoposto al Consiglio direttivo per commenti e al Consiglio generale per osservazioni. La relativa procedura scritta richiede, di solito, una settimana circa.

Per i pareri della BCE in materia di vigilanza prudenziale di enti creditizi, il Consiglio direttivo può anche consultare il Consiglio di vigilanza.

Ricevuti commenti e/o osservazioni, il progetto di parere è rivisto dalla BCE e fatto circolare di nuovo per ulteriori commenti o osservazioni con ulteriore procedura scritta di alcuni giorni lavorativi. Tuttavia, il termine per la presentazione di commenti e osservazioni nella seconda procedura scritta può variare in ragione della natura della consultazione e del numero e della complessità dei commenti ricevuti nel corso della prima procedura scritta. Di norma, nella seconda procedura scritta, il Consiglio generale e il Consiglio direttivo presentano commenti od osservazioni esclusivamente sulle modifiche introdotte nel progetto di parere rivisto.

Si invitano le autorità che procedono alla consultazione a tenere conto della complessità del processo di consultazione quando fissano dei termini per la presentazione di un parere della BCE.

5.6 Il regime linguistico

I pareri richiesti da un'autorità nazionale sono adottati nella lingua ufficiale dello Stato membro in questione (o nella stessa lingua della richiesta di parere se lo Stato membro ne ha più di una) e in lingua inglese.

5.7 Trasmissione del parere e suo riesame

Dopo l'adozione, il parere viene trasmesso all'autorità che ha proceduto alla consultazione. L'articolo 4 della decisione 98/415/CE dispone che l'autorità che elabora il progetto deve «tenere conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito» e stabilisce, inoltre, che il parere della BCE dovrebbe essere portato a conoscenza dell'autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la disposizione legislativa.

Terminata la procedura legislativa, la BCE gradirebbe ricevere una copia delle disposizioni legislative, nella versione finale adottata. Ove la BCE sia stata consultata sul progetto di disposizioni legislative, si raccomanda all'autorità che ha proceduto alla consultazione di inviare alla BCE una copia delle disposizioni legislative adottate o un riferimento ad esse.

5.8 Pubblicazione

Il Consiglio direttivo ha gradualmente esteso la sua politica di trasparenza in merito alle procedure di consultazione nazionali. Dal giugno 2020, tutti i pareri della BCE, unitamente alle lettere che rifiutano di adottare pareri della BCE in risposta a richieste di consultazione o individuano casi di inottemperanza, da parte delle autorità nazionali, del loro obbligo di consultare la BCE su progetti legislativi nazionali, sono pubblicati su EUR-Lex. Su richiesta dell'autorità che procede alla consultazione e a condizione che vi siano motivi specifici per astenersi dalla pubblicazione immediata, il parere è pubblicato al più tardi sei mesi dopo la sua adozione. Nella pratica, i ritardi nella pubblicazione dei pareri sono molto rari.

5.8.1 La sezione della BCE su EUR-Lex

La [sezione della BCE](#) su EUR-Lex fornisce un accesso rapido e facile a tutti i pareri della BCE nelle lingue pertinenti. Da qui, l'utente può consultare gli argomenti in base agli ambiti di competenza della BCE. Una finestra riepilogativa mostra gli atti giuridici pubblicati più di recente ed è disponibile anche un elenco completo degli atti giuridici ordinati per data, che offre la possibilità di filtrare i pareri della BCE. Le infografiche interattive mostrano statistiche relative ai pareri della BCE e forniscono un facile accesso alle raccolte per tipo di atto, argomento e distribuzione nel tempo. Le funzionalità di ricerca disponibili consentono di cercare i pareri della BCE utilizzando parole chiave, il numero del documento, l'anno o altri criteri. È possibile accedere sia alla versione inglese che alla versione linguistica nazionale di ciascun parere, per verificare il suo rapporto con altri documenti e la procedura che ha portato all'adozione di ciascun parere. Il sito Internet della BCE contiene inoltre informazioni e indicazioni utili sull'utilizzo di EUR-Lex.

Figura 3

La sezione della BCE sulla pagina di destinazione di EUR-Lex

Banca centrale europea

Ricerca rapida fra i documenti della BCE

La Banca centrale europea (BCE) è un'istituzione dell'Unione che opera in base a norme chiaramente definite nel diritto primario e derivato dell'Unione. Nell'assolvimento dei propri compiti, la BCE può adottare atti giuridici e anche formulare e pubblicare pareri su proposte di disposizioni legislative che rientrano nella sua sfera di competenza. Nella presente sezione troverete tutti gli atti giuridici della BCE, incluse le relative modifiche, rettifiche e versioni consolidate, in tutte le lingue ufficiali pertinenti dell'Unione, nonché la giurisprudenza rilevante per la BCE.

Esplora per argomento

- Regime giuridico del SEBC
- Disposizioni istituzionali della BCE
- Politica monetaria e operazioni
- Sistemi di pagamento e di regolamento
- Banconote e monete metalliche, mezzi di pagamento e questioni valutarie
- Cambi e riserve in valuta
- Statistiche
- Stabilità dei mercati finanziari
- Vigilanza bancaria

Navigazione visiva

Categoria	Conteggio
Pareri sulle proposte di legislazione dell'UE	244
Pareri su un progetto di atto legislativo nazionale	1347
Raccomandazioni	141

Trova un documento della BCE Anno Numero Tutto

Trova una causa riguardante la BCE Anno Numero Tutto

Figura 4

Tutti i pareri e le lettere della BCE sono reperibili nella sezione della BCE su EUR-Lex.

Trova un documento della BCE

Anno Numero Tutto

- Tutto
- Regolamento
- Decisione
- Orientamento
- Parere
- Raccomandazione
- Lettera
- Protocollo di intesa
- Accordo

Figura 5

Gli atti giuridici possono essere filtrati in base alle loro caratteristiche (tipo di atto, qui mostrato) utilizzando i filtri sul lato sinistro della pagina dei risultati

▼ Per tipo di atto

Parere su un progetto di atto legislativo nazionale (1380)

Parere (273)

Parere d'iniziativa (17)

Parere di iniziativa su un progetto di atto legislativo nazionale (15)

Rettifica (5)

6 Ottemperanza all'obbligo di consultare la BCE

Al fine di assicurare che l'obbligo di consultare la BCE sia adempiuto, l'articolo 4 della decisione 98/415/CE richiede agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per assicurare «l'effettiva applicazione» della decisione 98/415/CE. Il SEBC monitora attentamente gli sviluppi legislativi nazionali in materie che rientrano nella competenza della BCE. Il SEBC, inoltre, monitora e segnala regolarmente l'ottemperanza dell'obbligo di consultare la BCE su tali progetti di disposizioni legislative. Oltre a ciò, accertata la violazione dell'obbligo di consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative rientranti nei suoi ambiti di competenza, la BCE ne dà notifica all'autorità nazionale competente, mettendo in copia il Governatore della BCN dello Stato membro interessato e alla Commissione.

I casi in cui è chiaro che l'inottemperanza dell'obbligo di consultare la BCE è importante o reiterata dovrebbero essere altresì inclusi nel rapporto annuale della BCE. Tali casi di inottemperanza sono «chiari» quando non vi è, oggettivamente, alcun dubbio giuridico sul fatto che la BCE avrebbe dovuto essere consultata. I casi di inottemperanza dell'obbligo di consultare la BCE sono «importanti» a) quando, se la consultazione si fosse svolta correttamente, la BCE avrebbe formulato importanti osservazioni critiche sul merito della proposta legislativa, o b) quando l'inottemperanza è di rilevanza generale per il SEBC. A tal fine, i casi di mancata consultazione di progetti di disposizioni legislative nazionali che conferiscono un nuovo compito a una BCN o modificano sostanzialmente un compito esistente di una BCN sono considerati di rilevanza generale per il SEBC. Detta considerazione in merito alla rilevanza generale sottolinea che è importante che le autorità nazionali siano ancora, in linea di principio, tenute a consultare la BCE in caso di conferimento o modifica (in quanto l'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione 98/415/CE fa riferimento alle BCN), nonostante i principi delineati nella sezione 4 della presente guida per quanto riguarda la mancata adozione dei pareri della BCE. Infine, un caso è «reiterato» quando lo stesso Stato membro non ha consultato la BCE in almeno tre occasioni nell'arco di due anni consecutivi, e almeno una di tali occasioni di non consultazione rientra nell'ultimo anno in esame.

Infine, la BCE, apprezza il fatto di essere tenuta informata circa il seguito dato ai suoi pareri e di ricevere informazioni dettagliate sulle suddette modifiche a scopi informativi.

7 Conseguenze giuridiche dell'inottemperanza all'obbligo di consultare la BCE

L'inottemperanza all'obbligo di consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative rientranti negli ambiti di competenza della BCE rappresenta una violazione della decisione 98/415/CE e può portare ad avviare un procedimento per infrazione innanzi alla Corte. Tale procedimento può essere avviato dalla Commissione contro lo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 258 del trattato²⁷ o da un altro Stato membro a norma dell'articolo 259 del trattato. L'obbligo di consultare la BCE di cui alla decisione 98/415/CE è preciso, chiaro e incondizionato. Ne consegue che i soggetti privati possono invocarlo dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. Pertanto, agli organi giurisdizionali nazionali può essere chiesto di pronunciarsi sulla validità o sull'esecutività di una disposizione nazionale adottata senza consultare la BCE²⁸. Infine, gli organi giurisdizionali nazionali possono sottoporre alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 del trattato, una questione pregiudiziale relativa alla validità e all'esecutività di una disposizione nazionale adottata senza consultare la BCE. Pertanto, spetta in ultima istanza alla Corte determinare le conseguenze giuridiche, ai sensi del diritto dell'Unione, dell'inottemperanza, da parte di uno Stato membro, all'obbligo di consultare la BCE sulla legislazione nazionale.

La Corte ha più volte ricevuto istanze di esprimersi sull'applicabilità di disposizioni legislative nazionali approvate senza una preventiva notificazione alla Commissione, come richiesto da specifici atti dell'Unione²⁹. In alcuni di questi casi, tutti riguardanti la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche (ora prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, che ha abrogato la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹), la Corte ha dichiarato che una disposizione nazionale adottata senza previa notifica alla Commissione si considera adottata in violazione di un requisito procedurale

²⁷ Se una BCN dotata di poteri regolamentari ha mancato all'obbligo di procedere alla consultazione di cui alla decisione 98/415/CE del Consiglio, la BCE può essa stessa dare inizio a un procedimento per infrazione ai sensi dell'articolo 271, lettera d), del trattato e dell'articolo 35.6 dello Statuto del SEBC.

²⁸ Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte suprema cipriota del 15 settembre 2015 nelle cause riunite n. 1551-1571/2011.

²⁹ Cfr., tra l'altro, la sentenza della Corte, del 18 febbraio 1986, Bulk Oil / Sun International (causa 174/84, EU:C:1986:60); la sentenza della Corte, del 30 aprile 1996, CIA Security International / Signalson e Securitel (causa C-194/94, EU:C:1996:172); la sentenza della Corte, del 16 giugno 1998, Lemmens (causa C-226/97, EU:C:1998:296); la sentenza della Corte, del 16 luglio 1998, AGS Assedic Pas-de-Calais / Dumon e Froment (causa C-235/95, EU:C:1998:365); la sentenza della Corte, del 26 settembre 2000, Unilever (causa C-443/98, EU:C:2000:496); la sentenza della Corte, del 6 giugno 2002, Sapod Audic (causa C-159/00, EU:C:2002:343); la sentenza della Corte, dell'8 settembre 2005, Lidl Italia (causa C-303/04, EU:C:2005:528).

³⁰ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

³¹ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

sostanziale e, in quanto tale, non è opponibile ai singoli³². È anche giurisprudenza consolidata della Corte che tutti i rimedi giuridici normalmente contemplati dal diritto nazionale devono essere utilizzabili dalle parti in causa che cercano di dare attuazione a pretese derivanti dal diritto dell'Unione³³. Negli Stati membri in cui i privati hanno il diritto di avviare un procedimento giudiziario per l'annullamento di una disposizione di legge in conseguenza di un grave vizio procedurale, i privati possono anche avere diritto all'annullamento delle disposizioni legislative nazionali adottate in violazione di un requisito procedurale essenziale stabilito dal diritto dell'Unione, come la consultazione preventiva della BCE.

³² Cfr la sentenza della Corte, dell'8 settembre 2005, Lidl Italia (causa C-303/04, EU:C:2005:528), che a sua volta fa riferimento alla sentenza della Corte, del 30 aprile 1996, CIA Security International / Signalson e Securitel (causa C-194/94, EU:C:1996:172); la sentenza della Corte, del 16 giugno 1998, Lemmens (causa C-226/97, EU:C:1998:296); cfr. anche la sentenza della Corte, del 26 settembre 2000, Unilever (causa C-443/98, EU:C:2000:496); la sentenza della Corte, del 6 giugno 2002, Sapod Audic (causa C-159/00, EU:C:2002:343). Secondo la Corte, per quanto riguarda le norme e le regolamentazioni tecniche introdotte dal diritto nazionale, l'obbligo di previa notifica alla Commissione mira a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti dell'Unione: tale obbligo è pertanto essenziale per evitare che gli Stati membri creino barriere e ostacoli tecnici alla libera circolazione nel mercato unico.

³³ Cfr., per esempio, la sentenza della Corte, del 7 luglio 1981, Rewe / Hauptzollamt Kiel (causa 158/80, EU:C:1981:163); la sentenza della Corte (Sesta Sezione), del 3 febbraio 2000, Dounias (causa C-228/98, EU:C:2000:65).

Allegato

Decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca Centrale Europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative³⁴

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 105, paragrafo 4 e l'articolo 4 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea allegato a tale trattato,

vista la proposta della Commissione³⁵,

visto il parere del Parlamento europeo³⁶,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo³⁷,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato e dell'articolo 42 del suddetto protocollo,

(1) considerando che la Banca centrale europea (BCE) sarà istituita immediatamente dopo la nomina del suo Comitato esecutivo;

(2) considerando che il trattato prevede che la BCE venga consultata dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze; che spetta al Consiglio stabilire i limiti e le condizioni di tale consultazione;

(3) considerando che l'obbligo di consultare la BCE imposto alle autorità degli Stati membri deve lasciare impregiudicate le responsabilità di dette autorità nelle materie oggetto di tali progetti; che la BCE deve essere consultata dagli Stati membri sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, come previsto dall'articolo 105, paragrafo 4 del trattato; che l'elenco delle materie inserite nell'articolo 2 della presente decisione non è esaustivo; che il sesto trattino dell'articolo 2 della presente decisione lascia impregiudicata l'attuale suddivisione di competenze in merito alle politiche riguardanti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario;

(4) considerando che le funzioni e le operazioni di politica monetaria del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono definite nello statuto del SEBC e della BCE;

³⁴ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

³⁵ GU C 118 del 17.4.1998, pag. 11.

³⁶ GU C 195, 22.6.1998.

³⁷ Parere emanato il 6 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

che le Banche centrali degli Stati membri partecipanti costituiscono parte integrante del SEBC e devono operare secondo gli orientamenti e le istruzioni della BCE; che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) le autorità degli Stati membri non partecipanti devono consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria;

(5) considerando che, fintantoché gli Stati membri non partecipano alla politica monetaria del SEBC, la presente decisione non si applica alle decisioni adottate dalle autorità nazionali nell'ambito dell'attuazione della loro politica monetaria;

(6) considerando che la consultazione della BCE non deve prolungare indebitamente le procedure di approvazione delle disposizioni legislative negli Stati membri; che i termini entro cui la BCE è tenuta a esprimere il suo parere devono tuttavia consentire di esaminare con la necessaria cura i testi che le vengono trasmessi; che in casi di estrema urgenza, per i quali saranno indicate le ragioni, ad esempio a causa della sensibilità dei mercati, gli Stati membri possono stabilire un termine che sia inferiore ad un mese e che rispetti l'urgenza della situazione; che particolarmente in tali casi un dialogo tra le autorità nazionali e la BCE dovrebbe consentire di tenere conto dell'interesse di ciascuno;

(7) considerando che, a norma dei paragrafi 5 e 8 del protocollo n. 11 allegato al trattato, la presente decisione non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord se e finché detto Stato membro non passa alla terza fase dell'UEM;

(8) considerando che, dalla data di istituzione della BCE fino all'inizio della terza fase dell'UEM, le autorità nazionali devono consultare la BCE ai sensi della decisione 93/717/CE³⁸ e dell'articolo 109I, paragrafo 2 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai fini della presente decisione:

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato la moneta unica a norma del trattato;

per «progetto di disposizioni legislative» si intende qualsiasi progetto di disciplina di carattere obbligatorio, applicabile in modo generale sul territorio di uno Stato membro, che stabilisce norme per un numero indeterminato di casi ed interessi un numero indeterminato di persone fisiche o giuridiche.

2. Nella definizione di progetto di disposizioni legislative non rientrano i progetti di disposizioni destinati unicamente ad attuare direttive comunitarie nella legislazione degli Stati membri.

³⁸ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 14.

Articolo 2

1. Le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato e, in particolare, per quanto riguarda:
 - le questioni monetarie,
 - i mezzi di pagamento,
 - le banche centrali nazionali,
 - la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti,
 - i sistemi di pagamento e di regolamento,
 - le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari.
2. Inoltre, le autorità degli Stati membri non partecipanti consultano la BCE in merito a qualunque progetto di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria.
3. Non appena riceve un progetto di disposizioni legislative, la BCE comunica alle autorità nazionali che la consultano se, a suo parere, la proposta rientra nelle sue competenze.

Articolo 3

1. Le autorità degli Stati membri che elaborano un progetto di disposizioni legislative possono, qualora lo ritengano necessario, prescrivere alla BCE un termine per la comunicazione del parere che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata al presidente della BCE.
2. In casi di estrema urgenza il termine può essere ridotto. In tal caso, l'autorità nazionale che procede alla consultazione deve indicare le ragioni dell'urgenza.
3. La BCE può chiedere a tempo debito una proroga del termine di altre quattro settimane. Tale richiesta non può essere respinta immotivatamente dall'autorità nazionale che procede alla consultazione.
4. Alla scadenza del termine l'autorità nazionale che procede alla consultazione può non tenere conto della mancanza del parere. Qualora il parere della BCE pervenga dopo il termine fissato, gli Stati membri hanno cura nondimeno che esso sia reso noto alle autorità di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare l'effettiva applicazione della presente decisione. A tal fine, essi si accertano che la BCE sia

consultata in tempo utile affinché l'autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative possa tener conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito; essi verificano anche che il parere ottenuto dalla BCE sia portato a conoscenza dell'autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la proposta.

Articolo 5

1. La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.
2. La decisione 93/717/CE è abrogata il 1° gennaio 1999.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 Giugno 1998.

Per il Consiglio
Il Presidente

R. COOK

© Banca centrale europea, 2025

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della BCE un [glossario](#) (disponibile solo in lingua inglese).

PDF ISBN 978-92-899-7138-6, doi:10.2866/4605686, QB-01-25-092-IT-N